

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-5856 del 14/10/2025
Oggetto	L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II ĵ CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE CON MANUFATTI DI SCARICO NEI COMUNI DI CADEO E SAN GIORGIO PIACENTINO (PC) - CORSI D'ACQUA: TORRENTE CHIAVENNA E RIO MERDARO - RICHIEDENTE: IREN ACQUA PIACENZA S.R.L. - PRATICA 3600/2025 - PROCEDIMENTO PC25T0001.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-6090 del 14/10/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno quattordici OTTOBRE 2025 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

**OGGETTO: L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II – CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE
CON MANUFATTI DI SCARICO NEI COMUNI DI CADEO E SAN GIORGIO
PIACENTINO (PC) - CORSI D'ACQUA: TORRENTE CHIAVENNA E RIO
MERDARO - RICHIEDENTE: IREN ACQUA PIACENZA S.R.L. – PRATICA
3600/2025 – PROCEDIMENTO PC25T0001.**

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Regio Decreto 25/07/1904, n. 523 “Testo Unico sulle opere idrauliche”;
- la Legge 05/01/1994, n. 37 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche”;
- la Legge 07/08/1990, n. 241 smi “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”;
- la L.R. 14/04/2004, n. 7, Capo II “Disposizione in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- il Decreto Legislativo 14/03/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico: Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l’art. 51 così come modificato dalla Legge Regionale 11/2018, la Legge Regionale 30/04/2015, n. 2, in particolare l’art. 8, la Legge Regionale n. 9 del 16/07/2015 art. 39, le deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 2007 - n. 913 del 2009 - n. 469 del 2011 - n. 1622 del 2015 - n. 1694 del 2017 - n.1740 del 2018 - 28/10/2019 e n. 1717 del 2021;
- il Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge n. 59 del 1997”;
- la Legge Regionale 21/04/1999, n. 3 e s.m.i. “Riforma del sistema regionale e locale”;
- la Legge Regionale 30/07/2015, n. 13, “Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con cui la Regione Emilia Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite

l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE);

- la Deliberazione Giunta Regionale n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e Demanio idrico;

DATO ATTO CHE:

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla Legge Regionale n. 13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l'adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 alla sottoscritta Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

VISTA:

- l'istanza assunta al protocollo ARPAE n. 8647 in data 16/01/2025 (integrata con nota assunta al protocollo ARPAE n. 38397 in data 27/02/2025), con la quale Iren Acqua Piacenza S.r.l. (C.F.: 01891040337 - Gruppo Partita I.V.A.: 02863660359), ha chiesto, ai sensi della Legge Regionale n. 7/2004 e ss.mm. e ii., il rilascio della concessione con regolarizzazione per occupazione di area demaniale:
 - in sponda destra del Torrente Chiavenna in Comune di Cadeo (PC), Località San Rocco di Saliceto, in un tratto identificato catastalmente al N.C.T, del precitato Comune al foglio 6, fronte mappale 52/p, mediante n. 2 condotte di scarico a servizio dell'Agglomerato APC0096;
 - in sponda sinistra del Rio Merdaro in Comune di San Giorgio Piacentino (PC), Località Godi, in un tratto identificato catastalmente al N.C.T, del precitato Comune al foglio 27, fronte mappale 83/p con condotta di scarico a servizio dell'Agglomerato APC0530;

PRESO ATTO:

- della pubblicazione, avvenuta, ai sensi della L.R. n. 7/2004, in data 26/03/2025 sul BURERT (parte seconda) n. 68 riguardo alla quale, nei termini previsti dalla legge non sono state presentate domande concorrenti e/o osservazioni;
- dei Nulla Osta Idraulici con prescrizioni rilasciati dall'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la

Protezione Civile Regione Emilia Romagna - Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile
Emilia - UT Sicurezza Territoriale E Protezione Civile - Piacenza (note assunte ai protocolli
ARPAE con nn. 126469 e 126840 in data 14/07/2025);

ACCERTATO che:

- la richiedente ha corrisposto le spese istruttorie;
- è stata versata la somma di € 709,18 a titolo di deposito cauzionale in data 07/10/2025;

RESO NOTO CHE:

- la Responsabile del procedimento è Chiara Melegari, Titolare dell'Incarico di Funzione ARPAE "Polo specialistico Demanio Idrico Suoli - Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest";
- il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

DATO ATTO che, ai sensi di quanto previsto all'art 6 bis L. 241/1990, nei confronti della Responsabile del procedimento e della Dirigente firmataria non sussistono situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale;

RITENUTO, INFINE, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione di cui trattasi;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- a) di assentire**, ai sensi della L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii., a IREN Acqua Piacenza S.r.l. (C.F.: 01891040337 - Gruppo Partita I.V.A.: 02863660359), la concessione per l'occupazione di aree demaniali del Torrente Chiavenna in Comune di Cadeo (PC) e del Rio Merdaro in Comune di San Giorgio Piacentino (PC), con manufatti per scarico da rete fognarie urbane a servizio

rispettivamente dell'Agglomerato San Rocco di Saliceto (Codice APC0096) e dell'Agglomerato Godi (Codice APC0530), come di seguito meglio dettagliato:

- occupazione in sponda destra del Torrente Chiavenna in Comune di Cadeo (PC), Località San Rocco di Saliceto, in un tratto identificato catastalmente al N.C.T, del precitato Comune al foglio 6, fronte mappale 52/p mediante n. 2 condotte di scarico a servizio dell'Agglomerato APC0096;
- occupazione in sponda sinistra del Rio Merdaro in Comune di San Giorgio Piacentino (PC), Località Godi, in un tratto identificato catastalmente al N.C.T, del precitato Comune al foglio 27, fronte mappale 83/p con condotta di scarico a servizio dell'Agglomerato APC0530;

come da elaborati planimetrici acclusi al disciplinare allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (Procedimento PC25T0001);

- b) di stabilire che* la concessione è valida per anni **19 (diciannove)** a partire dalla data di adozione del presente atto di concessione;
- c) di approvare il Disciplinare di concessione* allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 24/09/2025;
- d) di prescrivere* il rispetto delle condizioni, dei termini e delle modalità descritte nel predetto Disciplinare di concessione;

DÀ ATTO CHE

- la concessionaria è esentata dal pagamento del canone poichè la presente concessione, avendo per oggetto l'occupazione con infrastrutture idriche di cui all'art. 143 del D.Lgs. n. 152 del 2006 di proprietà pubblica, è esente dal pagamento del canone ai sensi della D.G.R. 913/2009;
- l'importo richiesto a titolo di deposito cauzionale, quantificato in **€ 709,18** è stato versato;
- la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati e cittadini ed Enti;
- la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;

- il presente provvedimento:
 - con i relativi allegati dovrà essere esibito dalla concessionaria ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
 - redatto in forma di scrittura privata non poiché l'imposta di cui all'art 5 del D.P.R. 26/04/86 n. 131 risulta inferiore ad € 200,00;

RENDE NOTO CHE

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di ARPAE;

RENDE, INFINE, NOTO CHE

- si provvederà a notificare il presente provvedimento alla concessionaria e a tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza;
- avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli art 140 e 143 del R.D. n. 1775 del 1933, all'autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'autorità giurisdizionale amministrativa nei termini di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data.

La Dirigente Responsabile del S.A.C. di Piacenza

dott.a Anna Callegari

(originale firmato digitalmente)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata a IREN Acqua Piacenza S.r.l. (C.F.: 01891040337 – Gruppo Partita I.V.A.: 02863660359), ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n. 7 del 14/04/2004 e ss.mm. e ii. - Codice Procedimento: PC25T0001.

Art. 1 - Oggetto della concessione

1. La concessione ha per oggetto l'occupazione, con manufatti per scarico da rete fognarie urbane dei seguenti agglomerati:
 - A. agglomerato San Rocco di Saliceto (APC 0096) - 2 condotte di scarico in T. Chiavenna (sponda destra idraulica) in Comune di Cadeo (PC) loc. San Rocco di Saliceto; una condotta, in demanio per 5 m, proviene da fossa Imhoff e ha diametro 200 mm, l'altra, in demanio per 6 m, deriva da scolmatore di piena e ha diametro di 500 mm, entrambe sono identificate al N.C.T. del succitato Comune al foglio 6 fronte mappale 52/p;
 - B. agglomerato Godi (APC 0530) - 1 condotta di scarico in Rio Merdaro (sponda sinistra idraulica) in Comune di San Giorgio Piacentino (PC) loc. Godi; la condotta proviene da fossa Imhoff, ha diametro di 6 mm ed è identificata al N.C.T. del succitato Comune al foglio 27 fronte mappale 83/p;come da elaborato planimetrico allegato.

Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione

2. La concessione ha la durata di anni **19 (diciannove)** a partire dalla data di adozione del provvedimento.
3. Potrà essere rinnovata ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 7/2004, previa richiesta del Concessionario da inoltrarsi prima della scadenza.
4. Qualora il Concessionario non sia più interessato o non intenda richiedere il rinnovo, alla cessazione dell'occupazione è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi.

Art. 3 - Revoca e/o decadenza

1. Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. n. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni

momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Concedente e/o su proposta dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e/o per motivazioni di sicurezza idraulica qualora l'occupazione risulti incompatibile con lavori o modifiche che l'Autorità Idraulica medesima dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.

2. Sono cause di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R. n. 7/2004:
 - l'utilizzo della risorsa demaniale diverso dalla destinazione d'uso concessa;
 - il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
 - la sub concessione a terzi senza autorizzazione espressa dall'Autorità Concedente, emanata sulla base di delibera di Giunta regionale che ne prevede i casi di ammissibilità e, comunque, nei limiti temporali della validità della concessione.
3. L'Amministrazione Concedente, in caso di revoca e/o decadenza ha facoltà di ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, ovvero di apportare le modifiche necessarie, nel termine che verrà fissato dall'Amministrazione medesima e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento.

Art. 4 - Canone , cauzione e spese

1. La presente concessione, avendo per oggetto l'occupazione con infrastrutture idriche di cui all'art. 143 del D.Lgs. n. 152 del 2006 di proprietà pubblica, è esente dal pagamento del canone ai sensi della D.G.R. 913/2009.
2. L'importo del deposito cauzionale, versato a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene quantificato, ai sensi di quanto disposto al comma 11 dell'art. 20 della L.R. n. 7/2004 e al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, nell'importo di € **709,18**.
3. La garanzia sarà svincolata e restituita, su richiesta formale del Concessionario, solo a seguito degli esiti positivi della verifica sull'effettivo adempimento di tutti gli obblighi posti a carico del Concessionario medesimo.
4. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Art. 5 - Varianti e cambi di titolarità

1. Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il

presente Disciplinare, il Concessionario dovrà inoltrare specifica preventiva istanza all'Amministrazione Concedente.

2. Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità della concessione a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa presentazione e valutazione di apposita istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro che illustri nel dettaglio le motivazioni della richiesta. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 6 - Obblighi e condizioni generali

1. La concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'ambiente.
2. Il Concessionario è custode dei beni demaniali assentiti per tutta la durata della concessione; custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal Concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.
3. Sono comunque poste a carico del Concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in correlazione alla concessione, siano opportune o necessarie per :
 - la salvaguardia delle opere idrauliche del tratti di corso d'acqua interessato alla concessione,
 - la conservazione dei beni concessi,
 - la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi a terzi e la salvaguardia dell'incolumità delle persone.
4. E' ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.
5. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di eventuali

beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori da parte dell'Autorità Idraulica.

6. E' fatto obbligo al Concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Concedente e a quello dell'Organo idraulico nonché agli appartenenti agli Organi e agli Enti di controllo e di vigilanza.

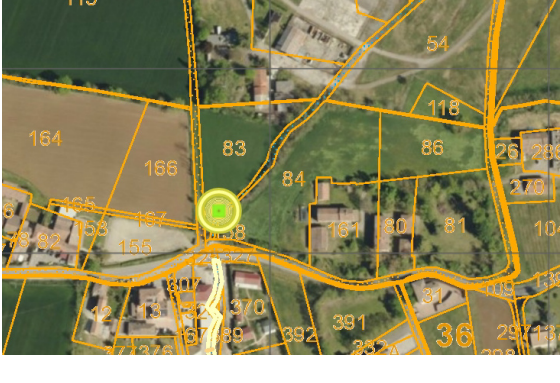
Art. 7 - Prescrizioni di ordine idraulico

1. La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dalla "Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna – UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Piacenza" per agglomerato San Rocco di Saliceto (APC0096) assunto al prot. ARPAE n. 126840 del 14/07/2025 e per agglomerato Godi (APC0530) assunto al prot. ARPAE n. 126469 del 14/07/2025 allegati al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale.

Art. 8 - Sanzioni

1. Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria prevista dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 21 della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente Disciplinare.

Planimetria

	
A - San Rocco di Saliceto (APC 0096)	B - Godi (APC 0530)

Il titolato alla firma degli atti per conto di IREN Acqua Piacenza S.r.l. (C.F.: 01891040337 – Gruppo Partita I.V.A.: 02863660359), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

In data 24/09/2025, firmato per accettazione dall'amministratore della Concessionaria.

IL DIRIGENTE DELL'AREA
UT SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE - PIACENZA
CRISTIAN FERRARINI

SETTORE SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE EMILIA

Riscontro a nota n. 25441 del 02/04/2025	ARPAE Sac di Piacenza Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest Servizio Autorizzazioni e Concessioni Via XXI Aprile, 48 Piacenza 29121 pec: aoopc@cert.arpa.emr.it e, p.c. IRETI (Richiedente) ireti@pec.ireti.it
---	--

OGGETTO: D.P.R. 59/2013. Autorizzazione Unica Ambientale relativa all' agglomerato di "San Rocco di Saliceto" (codice agglomerato APC0096) in Comune di Cadeo - *Parere di competenza ex art. 93 R.D. 523/1904.*

Premesso che:

- con nota PC/2019/0031562 del 18/06/2019, l'allora Servizio Area Affluenti Po, si esprime in merito alla competenza all'esecuzione della verifica di compatibilità idraulica di cui all'oggetto (allegato 1);
- in allegato 2 alla DGR 2153/2021, per gli scarichi esistenti non in concessione, tra i quali rientra il procedimento in oggetto, individua gli "ELEMENTI CONOSCITIVI NECESSARI PER L'ISTRUTTORIA" contenente *"Tutte le informazioni dovranno essere conformi a quanto riportato dai Gestori delle opere nel Sistema Informativo Regionale del Servizio Idrico Integrato di cui alla DGR 2087/2015 e ss.mm.ii. [...]"* per:

A. **SCARICO DIRETTO con occupazioni demaniali**

A.1 [...]

A.2 Scarico Esistente non in Concessione:

- valutazioni idrauliche sulle interferenze fra i regimi estremi di evento meteorico;
- attuazione di misure di invarianza idraulica, qualora se ne rilevi la necessità in relazione a criticità note trattandosi di scarico esistente;
- attivazione della procedura per il rilascio della concessione demaniale per cui l'Autorità competente potrà emettere anche un unico atto (che potrà essere mutuamente un Parere con allegato Nulla Osta Idraulico con prescrizioni o solo un Nulla Osta) in funzione delle datazioni delle richieste (AUA o Concessione). La domanda per il rilascio della concessione demaniale dovrà essere corredata di tutta la documentazione tecnica necessaria propria per la concessione di uno scarico, comprese sezioni trasversali dell'alveo ed eventuali rilievi plano-altimetrici e particolari costruttivi dei manufatti di scarico comprensivi di scivoli, opere di dissipazione ed accompagnamento verso il corso d'acqua recettore, nel caso presenti o progettate.

A.3 [...]

B. **SCARICO INDIRETTO**

Via Santa Franca 38
29121 Piacenza

tel 0523 308711
fax 0523 308716

E-mail: stpc.piacenza@regione.emilia-romagna.it
PEC: stpc.piacenza@postacert.regione.emilia-romagna.it



B.1 Scarico Esistente:

- valutazioni tecniche/idrauliche sulle interferenze fra i regimi estremi di evento meteorico;
- attuazione di misure di invarianza idraulica, qualora se ne rilevi la necessità.

B.2 [...]

- nelle more dell'emanazione di Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica per la Regione Emilia-Romagna, per la verifica della compatibilità idraulica degli scarichi degli impianti di acque reflue soggetti ad AUA, si è concordato con i servizi provinciali di ARPAE di collaborare alla verifica, procedendo in via semplificata come da nota metodologica allegata (allegato 2); in particolare:
 - o in mancanza di un elenco degli scarichi elaborato da parte del Richiedente e da ARPAE (nel seguito, *Richiedente* e *Concedente*), la valutazione di questa UT non può che prescindere dagli effetti cumulati degli scarichi esistenti nel dato corso d'acqua;
 - o i parametri da adottare nella verifica di compatibilità idraulica di competenza del *Richiedente* possono essere tratti dal Regolamento regionale lombardo 23 novembre 2017, n. 7 - *Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)* (BURL n. 48, suppl. del 27 novembre 2017);
- i parametri del sopra citato Regolamento regionale lombardo possono essere presi a riferimento per le future verifiche di compatibilità idraulica di competenza del *Richiedente*;
- conformemente ai criteri di efficienza e semplificazione delle procedure d'acquisizione dei pareri di quest'autorità idraulica, richiamati peraltro al punto C. dell'allegato alla D.G.R.714/2022, questa UT si pronuncia, con il presente atto, a favore della *Concedente*, non solo in merito agli aspetti di compatibilità idraulica della portata immessa ma anche con riguardo all'occupazione di sedime demaniale;
- con nota acquisita al protocollo di Questo UT al prot. n. 25441/2025 l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza - Unità AUA, ha chiesto il parere idraulico di competenza relativamente allo scarico di cui all'oggetto;
- il suddetto scarico è derivante da agglomerato esistente ex DGR 2153/2021, "*Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alla DGR 201/206 e 569/2019 e approvazione delle disposizioni relative alle verifiche di compatibilità idraulica nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti*";
- in particolare, con nota del 13/07/2022 prot. RT/12066-2022-P, acquisita dallo scrivente UT al protocollo, in data 14/07/2022 n. 37117, la Ditta IRETI Spa, nel seguito *Richiedente*, in merito a "DPR n°59/2013-Procedimenti relativi al rilascio dell'AUA degli agglomerati non adeguati. Comunicazione in merito al rilascio del parere di compatibilità idraulica di competenza dell'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile. Sinadoc:7150/2021", ha trasmesso "*1. Relazione tecnica recante una proposta progettuale per l'impostazione delle relazioni di compatibilità idraulica relative agli scarichi degli impianti di depurazione e, una parte, con la descrizione del metodo di calcolo utilizzato per il calcolo delle portate massime scaricate dagli scarichi relativi ai tronchi fognari senza trattamento*";
- con successiva nota del 21/12/2022 n.70188 ARPAE SAC specifica che:
...con la presente si chiede ad ASTPC di valutare la richiesta del Gestore di inserire prescrizione all'interno dell'AUA, nell'ottica di "subordinare l'autorizzazione all'acquisizione, nel corso della durata della stessa, del parere di compatibilità idraulica rilasciato dall'Autorità idraulica competente", ma altresì prescrivendo da subito in autorizzazione tutte le informazioni a Voi necessarie per il rilascio del parere. In specifico quindi la Vostra Spettabile Agenzia, in funzione di esprimere proprio parere di compatibilità idraulica, può specificare dettagliate informazioni e documentazioni da Voi ritenute congrue, facendo riferimento, a Vostro giudizio, alla documentazione trasmessa da IRETI del 07/12/2022 (quale caso specifico rappresentativo), che potranno essere inserite quali prescrizioni nelle autorizzazioni.

Stanti le disposizioni normative vigenti come di seguito sintetizzate:

- l'occupazione di aree del demanio idrico con reti fognarie o manufatti di scarico è assoggettata al rilascio di concessione ai sensi della L.R. 7/2004 e ss.mm.ii. di competenza di ARPAE a seguito del riordino operato dalla L.R. 13/2015 e ss.mm.ii., previo nulla osta idraulico da parte dell'autorità idraulica competente;
- a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 13/2015, le funzioni di autorizzazione delle reti fognarie e degli scarichi delle acque reflue urbane afferenti ad Agglomerati spettano alla Regione, che le esercita mediante ARPAE (art. 15, comma 8) a cui è affidata anche la funzione di controllo e di accertamento delle inadempienze;
- con la DGR 1795/2016, in attuazione della L.R. 13/2015, si è stabilito che gli scarichi di acque reflue urbane sono soggetti alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) di cui al DPR 59/2013;
- con la DGR 569/2019 è stata adottata una specifica Direttiva con riferimento ai procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane e delle reti fognarie afferenti agli Agglomerati presenti sul territorio regionale, al fine di omogenizzare i procedimenti sul territorio regionale;
- con la medesima DGR 569/2019 è stato previsto che in fase istruttoria, sia per gli scarichi diretti che per gli scarichi indiretti, ARPAE provvede a chiedere il parere alle Autorità idrauliche competenti in ordine alla compatibilità degli scarichi con il regime idraulico dei corpi idrici recettori; come da documento congiunto ARPAE e Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (ARSTPC), *"Scarichi di Acque Reflue Urbane con interferenza idraulica dirette e/o indiretta con aree e corpi idrici del Demanio Idrico Regionale"* di cui al D.P.R. 59/2013 e alla D.G.R. 569/2019;
- con la citata DGR 2153/2021, al punto 5), in sintesi, si stabilisce che : *...per le infrastrutture fognario/depurative afferenti agli Agglomerati presenti sul territorio regionale, ancorché già realizzate alla data di pubblicazione del presente atto, essendo queste funzionali allo svolgimento di un servizio pubblico essenziale non suscettibile di interruzione, laddove in fase di autorizzazione delle stesse risulti necessario condurre verifiche di carattere idraulico il cui svolgimento richieda tempi non compatibili con i tempi previsti dal procedimento amministrativo, nelle more dello svolgimento da parte del richiedente delle attività previste dalle Disposizioni di cui all'Allegato 2 al presente atto, ARPAE potrà comunque concludere il procedimento subordinando l'autorizzazione all'acquisizione, nel corso della durata della stessa, del parere di compatibilità idraulica rilasciato dall'Autorità idraulica competente;*
- con DGR 2338/2022 del 27 dicembre 2022, è stato stabilito "Aggiornamento dei termini previsti dalla delibera di Giunta regionale n. 2153/2021".

Vista la documentazione trasmessa dal *Richiedente* e, in particolare, la documentazione riportante i dati/parametri/valori riferiti alla pratica di cui all'oggetto del presente atto.

Visto:

- l'art. 93, c. 1, R.D. n. 523/1904, secondo cui "Nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale, cioè nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi, senza il permesso dell'autorità amministrativa", da cui deriva la necessità di acquisire il NOI; che tale disposizione lega la necessità del NOI al concetto di "opere", puntualmente individuate dai successivi artt. 97 e 98 R.D. n. 523/1904;
- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13, che, all'art. 19, prevede che mediante l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile la Regione, esercita, in particolare, le funzioni afferenti al servizio di piena, al nulla osta idraulico e alla sorveglianza idraulica;
- l'art. 13 della legge regionale 14 aprile 2004 n. 7, per i soli aspetti inerenti alla funzionalità idraulica;
- la delibera di Giunta regionale n. 2363 del 21 dicembre 2016 "Prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli articoli 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15, comma 11, della medesima legge", in particolare il punto 3. Nulla osta/autorizzazione idraulica della Direttiva;
- il Piano per la valutazione e la Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) redatto dall'Autorità di Bacino del Fiume Po, adottato con deliberazione n. 4/2015 del 17/12/2015 del Comitato Istituzionale ed approvato con deliberazione n. 2/2016 nella seduta di Comitato Istituzionale del 03/03/2016 e s.m.i..

Considerato, dalla documentazione trasmessa dal *Richiedente*, che:

- il ricettore dello scarico è il torrente Chiavenna che rientra tra le competenze territoriali di Questo UT e l'impianto consta di due rami di fognatura mista culminanti in fossa Imhoff e punti di scarico nel corpo ricettore;
- le coordinate geografiche del p.to di conferimento sono: UTM 32 X: 568609 UTM 32 Y: 4982792;
- trattasi, per il caso di specie, di impianto già esistente di acque reflue urbane con trattamento dello scarico finale e scolmatore by pass di testa impianto di depurazione;
- la composizione dello scarico terminale consta, nello specifico, di acque reflue meteoriche di dilavamento ed acque reflue domestiche;
- gli apporti conferiti in corpo ricettore sono: 0,186 l/s portata media, 1,479 m³/h portata massima e 5868 m³/h volume massimo;
- il manufatto di scarico ricade su sedime demaniale o a meno di 20 m da esso; pertanto, si tratta di scarico diretto.

Per quanto sopra riportato, ai sensi dell'art. 93 del R.D. 25/7/1904 N.523 E SS.MM.II., nel rispetto della normativa in materia e nei limiti di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, esclusivamente dal punto di vista idraulico e indipendentemente da altre autorizzazioni necessarie e richieste dalla normativa vigente (in particolare in materia di tutela ambientale e di qualità delle acque, anche ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e della DGR 286/2005 sulle acque di prima pioggia) Questo UT esprime **parere favorevole** al suddetto scarico e contestuale **nulla osta idraulico** all'immissione, per l'eventuale caso di specie, della relativa portata scaricata in corpo idrico superficiale in relazione alla compatibilità idraulica così come calcolata dal *Richiedente*, con le seguenti prescrizioni:

- ogni variazione delle opere oggetto della presente concessione, nonché qualsiasi successivo intervento dovranno essere previamente autorizzati da ARPAE, previo nulla osta dell'Ufficio Territorialmente competente dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (ARSTPC). Il richiedente è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione ordinaria, straordinaria e alla buona conservazione del bene concesso, apportando a proprie spese quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente, tra i quali gli interventi di manutenzione conseguenti alle opere concesse. A seguito dell'adozione del provvedimento Autorizzativo (AUA), si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta, da inviare ad ARPAE Sac e all'UT di Reggio Emilia dell'ARSTPC, i soli lavori di manutenzione ordinaria;
- il *Richiedente* è tenuto a mantenere con attività periodica di pulizia e risagomatura, oltre i propri manufatti, anche un tratto del corso d'acqua/fosso/rio ricettore interessato, per una porzione a monte e a valle dello scarico, e comunque non inferiore ai metri 20,00 a garanzia dell'efficienza idraulica del corpo ricettore di cui sopra. In particolare, dovranno essere rimossi dall'alveo tronchi e ramaglie fluitate o caduti a seguito di ogni piena del corso d'acqua o siano comunque bloccati in corrispondenza del manufatto; lo smaltimento dovrà essere effettuato secondo la normativa vigente. Gli eventuali tagli manutentori di vegetazione nell'alveo fluviale, e nelle sue pertinenze dovranno essere effettuati preferibilmente nel periodo tardo autunnale ed invernale e nel rispetto della DGR n.1919 del 04/11/2019 (cfr. capitolo 4.4 par.4 "Casi diversi"). I materiali d'alveo (ghiaia, sabbia, ...) di risulta dalle lavorazioni non potranno essere asportati dall'alveo del corso d'acqua e dalle sue pertinenze;
- il Richiedente deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area e alle opere al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza, nonché a mezzi e imprese incaricate. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal richiedente ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza. Detti obblighi sussistono anche per eventuali futuri subentranti al Richiedente;
- il presente nulla osta idraulico non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica; pertanto, competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica. La sicurezza dei luoghi

(nei confronti delle piene ma anche di ogni altro aspetto derivante dall'uso dell'area) è a totale carico del concessionario e questo Servizio non entra nel merito delle modalità che Egli vorrà mettere in atto per assicurarla. L'ente autorizzato allo scarico è individuato, a tutti gli effetti, quale "custode" dell'area in concessione;

- il Richiedente è consapevole che, nel caso in cui le opere in questione rientrano nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso; pertanto, dovrà adottare tutti gli accorgimenti per evitare danni sia al corso d'acqua, sia alle opere (rigurgiti da corso d'acqua, irrigidimento corso d'acqua, erosioni di sponda e di fondo). In merito si richiamano le possibili soluzioni contenute dalla tabella di cui all'allegato 2 della DGR n. 2153 del 20/12/2021 come di seguito estratta:

Criticità idrauliche:		Possibili soluzioni:
Rigurgiti da corso d'acqua		Quote alte di scarico rispetto fondo alveo Potenziamento rete idrica a monte Valvole di non ritorno (attenzione comunque quote, per interrimento); in ogni caso innesti non contrari alla direzione della corrente
Punti fissi planimetricamente (irrigidimento corso d'acqua)		Arretramento punto di scarico/ultimo tratto canale in terra Allargamento/adeguamento corso d'acqua (tratto limitato)
Erosioni di sponda		Difese laterali (in massi, ...) Platee di fondo alveo (per corsi minori, attenzione irrigidimento fondo)

- nessun compenso o indennizzo potrà essere richiesto dal Richiedente per eventuali danni che dovessero essere causati alle lavorazioni in corso o alle opere eseguite e per eventuali limitazioni all'uso conseguenti a piene del corso d'acqua, frane, alluvioni e altre cause naturali o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte della pubblica amministrazione competente;
- il Richiedente, in conseguenza alle opere oggetto del presente nulla osta, dovrà dare informazione al SETTORE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA - AMBITI PARMA E PIACENZA della Regione Emilia-Romagna, (all'indirizzo di posta elettronica certificata STACP.PR@postacert.Regione.Emilia-Romagna.it, Strada dei Mercati, 9B, 43121 PARMA Tel. 0521 531011 | 0523 399646) ai fini della valutazione, da parte dei tecnici del Settore sopracitato, delle possibili turbative all'habitat naturale e dell'eventuale presenza di fauna ittica. Tale Settore della Regione provvederà a formulare le eventuali prescrizioni da fissare in capo al Richiedente, compresi gli eventuali adempimenti da eseguire, a spese dell'interessato, per il recupero della fauna ittica presente e per l'eventuale successivo ripopolamento.

Il *Richiedente* formalmente si obbliga, per sé e/o aventi causa a qualunque titolo, a tenere manlevata ed indenne l'Amministrazione Regionale e la scrivente Agenzia da qualsivoglia pretesa o controversia, diretta o indiretta, che possa essere avanzata da chiunque ed in ogni momento, in conseguenza e/o dipendenza di quanto forma oggetto del presente nulla osta.

Distintamente.

Arch. Cristian Ferrarini
(firmato digitalmente)

IL DIRIGENTE DELL'AREA
UT SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE - PIACENZA
CRISTIAN FERRARINI

SETTORE SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE EMILIA

Riscontro a nota n. 19311 del 06/03/2025	ARPAE Sac di Piacenza Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest Servizio Autorizzazioni e Concessioni Via XXI Aprile, 48 Piacenza 29121 pec: aoppc@cert.arpa.emr.it e, p.c. IRETI (Richiedente) ireti@pec.ireti.it
---	---

OGGETTO: L.R. n. 7/04 - DEMANIO IDRICO SUOLI - PRATICA 3600/2025 - PROCEDIMENTO PC25T0001 - RICHIESTA DI CONCESSIONE CON REGOLARIZZAZIONE PER OCCUPAZIONE AREE DEMANIALI DI PERTINENZA DEL RIO MERDARO IN COMUNE DI SAN GIORGIO P.NO CON SCARICO A SERVIZIO DELL'AGGLOMERATO APC0530 - Richiesta NULLA OSTA IDRAULICO - *Parere di competenza ex art. 93 R.D. 523/1904.*

Premesso che:

- con nota PC/2019/0031562 del 18/06/2019, l'allora Servizio Area Affluenti Po, si esprime in merito alla competenza all'esecuzione della verifica di compatibilità idraulica di cui all'oggetto (allegato 1);
- in allegato 2 alla DGR 2153/2021, per gli scarichi esistenti non in concessione, tra i quali rientra il procedimento in oggetto, individua gli "ELEMENTI CONOSCITIVI NECESSARI PER L'ISTRUTTORIA" contenente *"Tutte le informazioni dovranno essere conformi a quanto riportato dai Gestori delle opere nel Sistema Informativo Regionale del Servizio Idrico Integrato di cui alla DGR 2087/2015 e ss.mm.ii. [...]"* per:

A. *SCARICO DIRETTO con occupazioni demaniali*

A.1 [...]

A.2 Scarico Esistente non in Concessione:

- valutazioni idrauliche sulle interferenze fra i regimi estremi di evento meteorico;
- attuazione di misure di invarianza idraulica qualora se ne rilevi la necessità in relazione a criticità note trattandosi di scarico esistente;
- attivazione della procedura per il rilascio della concessione demaniale per cui l'Autorità competente potrà emettere anche un unico atto (che potrà essere mutuamente un Parere con allegato Nulla Osta Idraulico con prescrizioni o solo un Nulla Osta) in funzione delle datazioni delle richieste (AUA o Concessione). La domanda per il rilascio della concessione demaniale dovrà essere corredata di tutta la documentazione tecnica necessaria propria per la concessione di uno scarico, comprese sezioni trasversali dell'alveo ed eventuali rilievi plano-altimetrici e particolari costruttivi dei manufatti di scarico comprensivi di scivoli, opere di dissipazione ed accompagnamento verso il corso d'acqua recettore, nel caso presenti o progettate.

A.3 [...]

B. SCARICO INDIRETTO

Via Santa Franca 38
29121 Piacenza

tel 0523 308711
fax 0523 308716

E-mail: stpc.piacenza@regione.emilia-romagna.it
PEC: stpc.piacenza@postacert.regione.emilia-romagna.it

B.1 Scarico Esistente:

- valutazioni tecniche/idrauliche sulle interferenze fra i regimi estremi di evento meteorico;
- attuazione di misure di invarianza idraulica, qualora se ne rilevi la necessità.

B.2 [...]

- nelle more dell'emanazione di Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica per la Regione Emilia-Romagna, per la verifica della compatibilità idraulica degli scarichi degli impianti di acque reflue soggetti ad AUA, si è concordato con i servizi provinciali di ARPAE di collaborare alla verifica, procedendo in via semplificata come da nota metodologica allegata (allegato 2); in particolare:
 - o in mancanza di un elenco degli scarichi elaborato da parte del Richiedente e da ARPAE (nel seguito, *Richiedente* e *Concedente*), la valutazione di questa UT non può che prescindere dagli effetti cumulati degli scarichi esistenti nel dato corso d'acqua;
 - o i parametri da adottare nella verifica di compatibilità idraulica di competenza del *Richiedente* possono essere tratti dal Regolamento regionale lombardo 23 novembre 2017, n. 7 - *Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)* (BURL n. 48, suppl. del 27 novembre 2017);
- i parametri del sopra citato Regolamento regionale lombardo possono essere presi a riferimento per le future verifiche di compatibilità idraulica di competenza del *Richiedente*;
- conformemente ai criteri di efficienza e semplificazione delle procedure d'acquisizione dei pareri di quest'autorità idraulica, richiamati peraltro al punto C. dell'allegato alla D.G.R.714/2022, questa UT si pronuncia, con il presente atto, a favore della *Concedente*, non solo in merito agli aspetti di compatibilità idraulica della portata immessa ma anche con riguardo all'occupazione di sedime demaniale;
- con nota acquisita al protocollo di Questo UT al prot. n. 19311/2025 l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza - Unità AUA, ha chiesto il parere idraulico di competenza relativamente allo scarico di cui all'oggetto;
- il suddetto scarico è derivante da agglomerato esistente ex DGR 2153/2021, "*Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alla DGR 201/206 e 569/2019 e approvazione delle disposizioni relative alle verifiche di compatibilità idraulica nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti*";
- in particolare, con nota del 13/07/2022 prot. RT/12066-2022-P, acquisita dallo scrivente UT al protocollo, in data 14/07/2022 n. 37117, la Ditta IRETI Spa, nel seguito *Richiedente*, in merito a "DPR n°59/2013-Procedimenti relativi al rilascio dell'AUA degli agglomerati non adeguati. Comunicazione in merito al rilascio del parere di compatibilità idraulica di competenza dell'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile. Sinadoc:7150/2021", ha trasmesso "*1. Relazione tecnica recante una proposta progettuale per l'impostazione delle relazioni di compatibilità idraulica relative agli scarichi degli impianti di depurazione e, una parte, con la descrizione del metodo di calcolo utilizzato per il calcolo delle portate massime scaricate dagli scarichi relativi ai tronchi fognari senza trattamento*";
- con successiva nota del 21/12/2022 n.70188 ARPAE SAC specifica che:
...con la presente si chiede ad ASTPC di valutare la richiesta del Gestore di inserire prescrizione all'interno dell'AUA, nell'ottica di "subordinare l'autorizzazione all'acquisizione, nel corso della durata della stessa, del parere di compatibilità idraulica rilasciato dall'Autorità idraulica competente", ma altresì prescrivendo da subito in autorizzazione tutte le informazioni a Voi necessarie per il rilascio del parere. In specifico quindi la Vostra Spettabile Agenzia, in funzione di esprimere proprio parere di compatibilità idraulica, può specificare dettagliate informazioni e documentazioni da Voi ritenute congrue, facendo riferimento, a Vostro giudizio, alla documentazione trasmessa da IRETI del 07/12/2022 (quale caso specifico rappresentativo), che potranno essere inserite quali prescrizioni nelle autorizzazioni.

Stanti le disposizioni normative vigenti come di seguito sintetizzate:

- l'occupazione di aree del demanio idrico con reti fognarie o manufatti di scarico è assoggettata al rilascio di concessione ai sensi della L.R. 7/2004 e ss.mm.ii. di competenza di ARPAE a seguito del riordino operato dalla L.R. 13/2015 e ss.mm.ii., previo nulla osta idraulico da parte dell'autorità idraulica competente;
- a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 13/2015, le funzioni di autorizzazione delle reti fognarie e degli scarichi delle acque reflue urbane afferenti ad Agglomerati spettano alla Regione, che le esercita mediante ARPAE (art. 15, comma 8) a cui è affidata anche la funzione di controllo e di accertamento delle inadempienze;
- con la DGR 1795/2016, in attuazione della L.R. 13/2015, si è stabilito che gli scarichi di acque reflue urbane sono soggetti alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) di cui al DPR 59/2013;
- con la DGR 569/2019 è stata adottata una specifica Direttiva con riferimento ai procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane e delle reti fognarie afferenti agli Agglomerati presenti sul territorio regionale, al fine di omogenizzare i procedimenti sul territorio regionale;
- con la medesima DGR 569/2019 è stato previsto che in fase istruttoria, sia per gli scarichi diretti che per gli scarichi indiretti, ARPAE provvede a chiedere il parere alle Autorità idrauliche competenti in ordine alla compatibilità degli scarichi con il regime idraulico dei corpi idrici recettori; come da documento congiunto ARPAE e Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (ARSTPC), *"Scarichi di Acque Reflue Urbane con interferenza idraulica dirette e/o indiretta con aree e corpi idrici del Demanio Idrico Regionale"* di cui al D.P.R. 59/2013 e alla D.G.R. 569/2019;
- con la citata DGR 2153/2021, al punto 5), in sintesi, si stabilisce che : *...per le infrastrutture fognario/depurative afferenti agli Agglomerati presenti sul territorio regionale, ancorché già realizzate alla data di pubblicazione del presente atto, essendo queste funzionali allo svolgimento di un servizio pubblico essenziale non suscettibile di interruzione, laddove in fase di autorizzazione delle stesse risulti necessario condurre verifiche di carattere idraulico il cui svolgimento richieda tempi non compatibili con i tempi previsti dal procedimento amministrativo, nelle more dello svolgimento da parte del richiedente delle attività previste dalle Disposizioni di cui all'Allegato 2 al presente atto, ARPAE potrà comunque concludere il procedimento subordinando l'autorizzazione all'acquisizione, nel corso della durata della stessa, del parere di compatibilità idraulica rilasciato dall'Autorità idraulica competente;*
- con DGR 2338/2022 del 27 dicembre 2022, è stato stabilito "Aggiornamento dei termini previsti dalla delibera di Giunta regionale n. 2153/2021".

Vista la documentazione trasmessa dal *Richiedente* e, in particolare, la documentazione riportante i dati/parametri/valori riferiti alla pratica di cui all'oggetto del presente atto.

Visto:

- l'art. 93, c. 1, R.D. n. 523/1904, secondo cui "Nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale, cioè nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi, senza il permesso dell'autorità amministrativa", da cui deriva la necessità di acquisire il NOI; che tale disposizione lega la necessità del NOI al concetto di "opere", puntualmente individuate dai successivi artt. 97 e 98 R.D. n. 523/1904;
- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13, che, all'art. 19, prevede che mediante l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile la Regione, esercita, in particolare, le funzioni afferenti al servizio di piena, al nulla osta idraulico e alla sorveglianza idraulica;
- l'art. 13 della legge regionale 14 aprile 2004 n. 7, per i soli aspetti inerenti alla funzionalità idraulica;
- la delibera di Giunta regionale n. 2363 del 21 dicembre 2016 "Prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli articoli 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15, comma 11, della medesima legge", in particolare il punto 3. Nulla osta/autorizzazione idraulica della Direttiva;
- il Piano per la valutazione e la Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) redatto dall'Autorità di Bacino del Fiume Po, adottato con deliberazione n. 4/2015 del 17/12/2015 del Comitato Istituzionale ed approvato con deliberazione n. 2/2016 nella seduta di Comitato Istituzionale del 03/03/2016 e s.m.i..

Considerato, dalla documentazione trasmessa dal *Richiedente*, che:

- l'Ufficio ARPAE SAC di Piacenza configura l'istanza AUA come ricadente nella categoria D.1.1 "istanze di nuove occupazioni senza opere" in quanto i manufatti sono esistenti, per regolarizzazione di concessione;
- il ricettore dello scarico è il rio Merdaro che rientra tra le competenze territoriali di Questo UT e l'impianto consta di una condotta di scarico da fossa Imhoff di 0,6 m di diametro identificata al N.C.T. del succitato Comune al foglio 27 fronte mappale 83/p;
- le coordinate geografiche del p.to di scarico sono: WGS 84 / UTM Zone 32N X 557917,408 Y 4972708,006;
- trattasi, per il caso di specie, di scarico di regolarizzazione di condotta in alveo già esistente.

Per quanto sopra riportato, ai sensi dell'art. 93 del R.D. 25/7/1904 N.523 E SS.MM.II., nel rispetto della normativa in materia e nei limiti di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, esclusivamente dal punto di vista idraulico e indipendentemente da altre autorizzazioni necessarie e richieste dalla normativa vigente (in particolare in materia di tutela ambientale e di qualità delle acque, anche ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e della DGR 286/2005 sulle acque di prima pioggia) Questo UT esprime **parere favorevole** alla regolarizzazione della suddetta condotta in alveo, con le seguenti prescrizioni:

- ogni variazione delle opere oggetto della presente concessione, nonché qualsiasi successivo intervento dovranno essere previamente autorizzati da ARPAE, previo nulla osta dell'Ufficio Territorialmente competente dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (ARSTPC). Il richiedente è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione ordinaria, straordinaria e alla buona conservazione del bene concesso, apportando a proprie spese quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente, tra i quali gli interventi di manutenzione conseguenti alle opere concesse. A seguito dell'adozione del provvedimento Autorizzativo (AUA), si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta, da inviare ad ARPAE Sac e all'UT di Reggio Emilia dell'ARSTPC, i soli lavori di manutenzione ordinaria;
- il *Richiedente* è tenuto a mantenere con attività periodica di pulizia e risagomatura, oltre i propri manufatti, anche un tratto del corso d'acqua/fosso/rio ricettore interessato, per una porzione a monte e a valle dello scarico, e comunque non inferiore ai metri 20,00 a garanzia dell'officiosità idraulica del corpo ricettore di cui sopra. In particolare, dovranno essere rimossi dall'alveo tronchi e ramaglie fluitate o caduti a seguito di ogni piena del corso d'acqua o siano comunque bloccati in corrispondenza del manufatto; lo smaltimento dovrà essere effettuato secondo la normativa vigente. Gli eventuali tagli manutentori di vegetazione nell'alveo fluviale, e nelle sue pertinenze dovranno essere effettuati preferibilmente nel periodo tardo autunnale ed invernale e nel rispetto della DGR n.1919 del 04/11/2019 (cfr. capitolo 4.4 par.4 "Casi diversi"). I materiali d'alveo (ghiaia, sabbia, ...) di risulta dalle lavorazioni non potranno essere asportati dall'alveo del corso d'acqua e dalle sue pertinenze;
- il Richiedente deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area e alle opere al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza, nonché a mezzi e imprese incaricate. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal richiedente ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza. Detti obblighi sussistono anche per eventuali futuri subentranti al Richiedente;
- il presente nulla osta idraulico non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica; pertanto, competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica. La sicurezza dei luoghi (nei confronti delle piene ma anche di ogni altro aspetto derivante dall'uso dell'area) è a totale carico del concessionario e questo Servizio non entra nel merito delle modalità che Egli vorrà mettere in atto per assicurarla. L'ente autorizzato allo scarico è individuato, a tutti gli effetti, quale "custode" dell'area in concessione;
- il Richiedente è consapevole che, nel caso in cui le opere in questione rientrano nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso; pertanto, dovrà adottare

tutti gli accorgimenti per evitare danni sia al corso d'acqua, sia alle opere (rigurgiti da corso d'acqua, irrigidimento corso d'acqua, erosioni di sponda e di fondo). In merito si richiamano le possibili soluzioni contenute dalla tabella di cui all'allegato 2 della DGR n. 2153 del 20/12/2021 come di seguito estratta:

Criticità idrauliche:		Possibili soluzioni:
Rigurgiti da corso d'acqua		Quote alte di scarico rispetto fondo alveo Potenziamento rete idrica a monte Valvole di non ritorno (attenzione comunque quote, per interrimento); in ogni caso innesti non contrari alla direzione della corrente
Punti fissi planimetricamente (irrigidimento corso d'acqua)		Arretramento punto di scarico/ultimo tratto canale in terra Allargamento/adeguamento corso d'acqua (tratto limitato)
Erosioni di sponda		Difese laterali (in massi, ...) Platee di fondo alveo (per corsi minori, attenzione irrigidimento fondo)

- nessun compenso o indennizzo potrà essere richiesto dal Richiedente per eventuali danni che dovessero essere causati alle lavorazioni in corso o alle opere eseguite e per eventuali limitazioni all'uso conseguenti a piene del corso d'acqua, frane, alluvioni e altre cause naturali o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte della pubblica amministrazione competente;
- il Richiedente, in conseguenza alle opere oggetto del presente nulla osta, dovrà dare informazione al SETTORE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA - AMBITI PARMA E PIACENZA della Regione Emilia-Romagna, (all'indirizzo di posta elettronica certificata STACP.PR@postacert.Regione.Emilia-Romagna.it, Strada dei Mercati, 9B, 43121 PARMA Tel. 0521 531011 | 0523 399646) ai fini della valutazione, da parte dei tecnici del Settore sopracitato, delle possibili turbative all'habitat naturale e dell'eventuale presenza di fauna ittica. Tale Settore della Regione provvederà a formulare le eventuali prescrizioni da fissare in capo al Richiedente, compresi gli eventuali adempimenti da eseguire, a spese dell'interessato, per il recupero della fauna ittica presente e per l'eventuale successivo ripopolamento.

Il *Richiedente* formalmente si obbliga, per sé e/o aventi causa a qualunque titolo, a tenere manlevata ed indenne l'Amministrazione Regionale e la scrivente Agenzia da qualsivoglia pretesa o controversia, diretta o indiretta, che possa essere avanzata da chiunque ed in ogni momento, in conseguenza e/o dipendenza di quanto forma oggetto del presente nulla osta.

Distintamente.

Arch. Cristian Ferrarini
(firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.